

## **LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLE CONFLITTUALITA' FAMILIARI IN AMBITO GIUDIZIARIO**

**Linee di indirizzo per la collaborazione fra Il Tribunale Ordinario di Firenze, i Servizi Sociali dell'Area Metropolitana Fiorentina (Comune di Firenze, Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest, Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est, Società della Salute Mugello, Società della Salute Empolese Valdelsa), l'Azienda USL Toscana Centro per le relazioni tra gli uffici predetti nell'ambito delle procedure giudiziarie in materia di famiglia e minori in base alle rispettive funzioni e competenze.**

Le parti sopra richiamate concordano e sottoscrivono quanto segue

### **PREMESSA**

Negli ultimi dieci anni si è assistito ad un progressivo aumento del fenomeno della disgregazione familiare e quindi del numero delle separazioni e dei divorzi di coppie con figli. Ne è conseguito un forte incremento delle situazioni di grave conflittualità tra i coniugi rispetto all'affidamento ed alla relazione con i figli stessi.

A questo fenomeno si aggiunge la crescente presenza di nuclei costituiti da conviventi con figli propri e con figli della nuova coppia : le cosiddette " famiglie ricomposte".

In tale contesto è indubbio che le istituzioni, anche nel rispetto delle convenzioni internazionali, debbano farsi carico del disagio del minore e della sua famiglia.

D'altro canto, dal confronto tra le varie professionalità che si misurano quotidianamente con il conflitto familiare (magistrati, operatori socio-sanitari, avvocati, ecc...), sia pure da diverse prospettive, emerge l'esigenza comune di individuare strumenti condivisi per dare ai soggetti coinvolti risposte che consentano di superare la fase del conflitto e raggiungere un nuovo equilibrio di vita.

L'approccio al disagio della famiglia in fase di separazione o divorzio impone a tutte le figure professionali interessate un modo di operare che tenga conto del tasso di sofferenza e di disagio degli adulti e soprattutto dei minori.

Obiettivo primario per tutti è fare in modo che i genitori possano continuare a svolgere il loro ruolo, evitando che le loro difficoltà e i conflitti si ripercuotano sul minore.

### **CONSIDERATO:**

- che l'attività del giudice è diretta anche a valutare capacità affettive – educative e relazionali e ad intervenire su rapporti umani per indirizzarli alla realizzazione del diritto del minore, alla costruzione della sua personalità e alla libera espressione delle sue potenzialità;
- che per conseguire tale scopo è necessario, da parte dei vari protagonisti delle procedure, concordare formule adeguate al compito del giudice, e rispettose del diritto alla difesa e al contraddittorio di tutte le parti coinvolte e dello stesso minore;
- che il Giudice deve inoltre utilizzare conoscenze e scienze che appartengono a diverse professionalità per la valutazione delle capacità dei genitori e dei bisogni dei minori;
- che le decisioni che il giudice è chiamato ad adottare sono inevitabilmente sottoposte a continue revisioni, in conseguenza dell'evolversi delle risorse dei genitori e delle esigenze dei minori;
- che I Servizi Sociali e i Servizi Sanitari specialistici del territorio, parallelamente, hanno sviluppato il loro ruolo, definendo al loro interno e riconoscendo le rispettive competenze, procedure privilegiate, modalità di intervento, anche con l'utilizzo di nuovi strumenti come

- la mediazione familiare. È stato inoltre incrementato il lavoro di rete tra Servizi, nell'ottica di una presa in carico globale e multidisciplinare delle situazioni, nell'interesse preminente del minore che deve rimanere sempre al centro del progetto. Con il termine di “pregiudizio per il minore” si devono intendere tutte quelle situazioni nelle quali è necessario indagare se la condotta o la condizione dei genitori ponga a rischio l'equilibrata crescita del minore o abbia già provocato danni; si tratta quindi di situazioni per le quali l'Autorità Giudiziaria ha necessità di valutare se emettere prescrizioni o provvedimenti a tutela dei bambini;
- che nel 2012, è stato costituito dai Servizi Sociali il Tavolo Tecnico Provinciale Tutela Minori dell'Area Metropolitana di Firenze', formato da Assistenti Sociali, incaricati dalle rispettive zone, che operano nell'ambito della tutela minorile; il suddetto Tavolo svolge i seguenti compiti: elaborare, in maniera condivisa, linee di indirizzo e procedure operative; veicolare le esperienze formative e il sapere prassico affinché tali contributi possano divenire un patrimonio comune su cui costruire cultura e su cui riformulare strategie operative condivise, trasferibili e possibilmente documentabili; aprire canali di confronto su aspetti normativi e metodologici con altri soggetti deputati alla tutela minorile (Regione Toscana, Garante Regionale per l'infanzia e l'adolescenza, Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario, etc...);

Alla luce di quanto esposto nella premessa, da ritenersi parte integrante, il Tribunale Ordinario Civile, di seguito denominato Tribunale, i Comuni dell'Area della città Metropolitana di Firenze tramite i propri Servizi Sociali, di seguito denominati Servizio Sociale, la USL Toscana Centro, di seguito denominata Servizio Sanitario, rilevata l'utilità e l'efficacia di una collaborazione per raggiungere gli obiettivi comuni di tutela dei minori e della famiglia, hanno realizzato il presente documento relativo alle reciproche modalità di collaborazione in base alle rispettive funzioni e competenze.

### **TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI FIRENZE**

Nei procedimenti in cui sono coinvolti minori, il magistrato, addetto alla trattazione, nel pieno e indipendente esercizio della funzione giurisdizionale, di cui è esclusivo titolare:

- Richiede di norma in forma dattiloscritta (o, in casi eccezionali ed urgenti, in forma scritta a mano che risulti comprensibile) ai Servizi Sociali, laddove ravvisi oggettivi e gravi elementi di possibile pregiudizio debitamente documentati in sede di ricorso da parte dei difensori, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data della prima udienza, di svolgere una breve e preliminare indagine socio-familiare.
- Dopo la prima udienza si rivolge ai Servizi Sociali e/o Sanitari, in base alle rispettive funzioni, con specifico mandato (in forma dattiloscritta) relativamente alle situazioni altamente conflittuali di separazione e divorzio allo scopo di richiedere approfondimenti (con previsione di tempi di risposta quattro/ sei mesi per i casi nuovi e tre mesi per i casi già in carico) e/o adottare i provvedimenti maggiormente conformi all'interesse dei minori verso i quali l'intervento ha principalmente l'obiettivo di evitare la disfunzionalità/interruzione di processi relazionali e educativi.
- Richiede l'espletamento di consulenze tecniche per accertamenti più approfonditi laddove la complessità della condizione personale, delle relazioni instaurate, del conflitto siano tali da non consentire un proficuo spazio di intervento dei servizi.

- Promuove la mediazione familiare, laddove vi siano i presupposti per applicarla, offrendo la necessaria informazione e, ove le parti intendano avvalersene, sospende il giudizio.
- Dispone percorsi ed interventi per restituire ai minori coinvolti condizioni più equilibrate e serene per il loro adeguato sviluppo, definendone tempi e modi di esecuzione o in alternativa delegando ai Servizi incaricati la valutazione della durata degli interventi e delle relative modalità organizzative e in caso di allontanamento, investendo il Servizio Sociale dei compiti di sostegno /protezione/ accompagnamento e, laddove richiesto dal Servizio Sociale o valutato necessario dallo stesso Tribunale, demandando all'Autorità di Pubblica Sicurezza i compiti di notifica e di esecuzione materiale.
- Richiama nei provvedimenti i Servizi Sociali e Sanitari segnalanti e/o valutanti, piuttosto che i riferimenti personali degli operatori coinvolti.
- Valuta il ricorso all'Istituto dell'Affidamento al Servizio Sociale soltanto in caso di evidente necessità, una volta sondate le possibili soluzioni all'interno del nucleo familiare. Il provvedimento di affidamento al Servizio Sociale comunque deve avere carattere di specificità (indicazione precisa degli ambiti di intervento) e di temporaneità. Sulla base dei cambiamenti delle condizioni di fatto del nucleo familiare, il Servizio Sociale può proporre la revoca della misura dell'Affidamento al Servizio Sociale con istanza motivata alla Procura Ordinaria. Con tale istituto ai Servizi Sociali sono attribuiti compiti che possono essere diretti ad agire sia in singole situazioni in sostituzione al genitore che pregiudizialmente abbia negato o omesso di autorizzare il minore a compiere o essere destinatario di determinate attività, sia in settori più ampi ( educativo, sanitario, scolastico, abitativo,) attraverso un progetto appositamente elaborato con un richiamo dell'Autorità Giudiziaria ai genitori del minore di attenersi allo stesso, con l'intesa che la mancata partecipazione può divenire elemento di successiva e più globale valutazione per eventuali ulteriori limitazioni dei diritti connessi al loro ruolo genitoriale. Resta inteso che i Servizi Sociali, prima di sostituirsi ai genitori, avranno la responsabilità di attivarsi sempre per trovare le condizioni di maggior condivisione possibile del progetto. Se non vi è la possibilità di una collaborazione reale con il genitori o manca comunque una condivisione del progetto allora è opportuna l'emanazione di un altro provvedimento che specifichi gli ambiti di intervento. I Servizi Sociali, se affidatari, possono richiedere la modifica degli interventi precedentemente disposti, in quanto divenuti inefficaci o addirittura dannosi per il minore al Giudice Relatore. In caso di minori non affidati ai Servizi Sociali questi ultimi invitano le parti interessate a promuovere ricorso per la richiesta delle eventuali modifiche. In caso di inerzia/assenza delle parti i Servizi Sociali chiedono direttamente al Presidente della I° Sezione del Tribunale Ordinario Civile la possibilità di nomina di un curatore speciale.
- il Giudice trasmette al Giudice Tutelare, in considerazione della sua funzione di vigilanza, i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale affinché ne sia a conoscenza. Il Giudice, inoltre, si rapporta con l'Autorità Giudiziaria Minorile, qualora i Servizi Socio-Sanitari segnalino (o comunque si verifichino) eventuali sovrapposizioni nell'esecuzione (o nell'emanazione) di provvedimenti relativi ad un stesso caso.

La Cancelleria del Tribunale trasmette le relazioni dei servizi ai legali delle parti, dopo averle sottoposte al Magistrato che stabilisce, nei casi maggiormente delicati e complessi, con quali modalità e tempi diffonderle alla parti.

## **SERVIZIO SALUTE MENTALE INFANZIA E ADOLESCENZA**

Il Servizio di Salute Mentale Infanzia ed Adolescenza su richiesta del Tribunale Ordinario Civile nell'ambito della tutela del minore:

- svolge indagine familiare, sotto il profilo psicologico, in collaborazione con i Servizi Sociali;
- si coordina con il Servizio Sociale;
- accoglie e assegna all'operatore di competenza, psicologo o neuropsichiatra infantile, per i necessari adempimenti;
- redige, al termine del percorso valutativo sulle competenze genitoriali e sullo sviluppo del bambino, una relazione al Tribunale Ordinario Civile. Prima dell'invio dell'elaborato scritto l'operatore referente renderà noto, preferibilmente in forma congiunta con il Servizio Sociale, ai genitori l'esito dell'approfondimento effettuato ed il contenuto della relazione con le relative proposte;
- a conclusione della fase valutativa prende eventualmente e se necessario in carico la situazione del nucleo, proponendo ai genitori il programma terapeutico così come comunicato al Tribunale; ovvero prende in carico il nucleo su prescrizione del Giudice.

## **SERVIZIO SALUTE MENTALE ADULTI**

Il Servizio di Salute Mentale adulti su richiesta del Tribunale Ordinario Civile:

- svolge una valutazione psicodiagnostica sulle caratteristiche personologiche dei soggetti adulti e, qualora presentino problematiche psichiatriche o siano già seguiti dai servizi di Salute mentale, li prende in carico in collaborazione con gli altri Servizi coinvolti;
- redige, al termine del percorso valutativo sulle caratteristiche personologiche dei soggetti adulti, una relazione al Tribunale Ordinario Civile. Prima dell'invio dell'elaborato scritto l'operatore referente si confronta con gli altri operatori coinvolti;
- a conclusione della fase valutativa, prende eventualmente e se necessario in carico la situazione proponendo il programma terapeutico così come comunicato per iscritto al Tribunale oppure su prescrizione del Giudice.

## **SERVIZIO SOCIALE**

Il Servizio Sociale su richiesta del Tribunale Ordinario Civile nell'ambito della tutela del minore:

- svolge breve e preliminare indagine socio-familiare (con richiesta trasmessa e ricevuta almeno due mesi prima rispetto alla data della prima udienza) quando richiesto dal Giudice, laddove si ravvisino oggettivi e gravi elementi di preoccupazione debitamente documentati in sede di ricorso da parte degli avvocati;
- svolge l'indagine socio-familiare valutando, in ambito multidisciplinare, l'opportunità di coinvolgere i Servizi Sanitari specialistici;

- redige, al termine dell'indagine socio-familiare , una relazione al Tribunale Ordinario Civile;
- prende in carico la famiglia, già durante la fase di indagine predisponendo eventualmente specifici interventi e informando il Giudice;
- predispone l'attivazione, su disposizione del Giudice, di interventi di sostegno e di monitoraggio periodico sull'evoluzione della situazione, compatibilmente con le risorse finanziarie e di personale disponibili e tenendo conto della situazione economica del nucleo familiare qualora sia prevista dai Regolamenti dei singoli Enti (secondo la griglia degli interventi allegata);
- in attuazione di provvedimenti di allontanamento svolge azioni di sostegno /protezione/ accompagnamento e, laddove necessario, chiede al Giudice la disposizione di avvalersi della Autorità di Pubblica Sicurezza per i compiti di notifica e di esecuzione materiale del provvedimento. Informa tempestivamente il Tribunale qualora intervengano difficoltà o elementi ostativi all'esecuzione del provvedimento.

### **SERVIZI SOCIALI E SERVIZI SANITARI IN FORMA INTEGRATA**

I Servizi Sociali e Sanitari in forma integrata, laddove sia previsto dalle specifiche organizzazioni e ciascuno per le proprie competenze:

- si attivano su mandato del Tribunale, costituendosi in equipe multi- professionale formata dall'assistente sociale e dallo psicologo/neuropsichiatra infantile (l'equipe può essere eventualmente integrata da altri operatori coinvolti sul caso);
- svolgono la valutazione circa la situazione familiare per formulare, possibilmente in accordo con la coppia dei genitori, un'ipotesi di intervento mirato alla prevenzione del disagio e alla tutela del minore;
- approfondiscono, attraverso il lavoro in equipe, le condizioni psicologiche e sociali di entrambi i genitori, le relazioni tra genitori, tra questi e i figli e tra i figli, la capacità del padre e della madre di esercitare le funzioni genitoriali, la funzione della rete familiare e dell'eventuale famiglia ricomposta, l'inserimento socio-ambientale dei genitori e dei figli;
- inviano al Tribunale Ordinario Civile, al termine della valutazione una relazione con il progetto di intervento, riservandosi anche di segnalare l'intrattabilità del caso;
- attivano interventi di aiuto/sostegno/protezione e di monitoraggio periodico sull'evoluzione della situazione;
- comunicano al Giudice disfunzioni, inadempienze ed informazioni integrative rilevanti;
- riferiscono tempestivamente al Giudice circa elementi significativi e rilevanti, qualora sia in corso una Consulente Tecnico di Ufficio;
- segnalano alla Procura del Tribunale per i Minorenni, qualora sia stata emessa la sentenza definitiva con mandato specifico ai Servizi Sociali e Sanitari, eventuali elementi di pregiudizio a carico del minore.

### **CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO**

Il consulente Tecnico di Ufficio su mandato specifico del Tribunale Ordinario Civile:

- svolge attività di indagine conoscitiva delle relazioni familiari e delle capacità genitoriali dei suoi componenti;

- redige, al termine del percorso consulenziale, una relazione al Tribunale Ordinario Civile con le relative proposte e poi termina il suo mandato;
- promuove, ove valutato necessario l'intervento dei Servizi Sociali e Sanitari, durante lo svolgimento della propria attività consulenziale, incontri informativi e di confronto con gli stessi Servizi presso le loro sedi affinché gli interventi proposti all'Autorità Giudiziaria possano essere condivisi e soprattutto ne sia verificata la praticabilità/realizzabilità;
- concorre a fornire valutazioni sulle parti, integrative, istruttorie, propedeutiche ai provvedimenti del Tribunale, a cui unicamente spetta l'emanazione delle relative prescrizioni, comprese eventuali modifiche e/o integrazioni ai dispositivi in atto,.

Il consulente non può impartire indicazioni operative ai Servizi Socio-Sanitari in assenza di un dispositivo da parte del Giudice.

L'eventuale monitoraggio successivo alla chiusura della relazione tecnica sarà di norma effettuato da parte del Consulente Tecnico di Ufficio su mandato del Tribunale.

### **TEMPI**

Il Servizio Sociale incaricato si impegna ad inviare al Tribunale Ordinario Civile, entro due mesi dalla richiesta, una breve e preliminare relazione sociale, su richiesta del Tribunale laddove i magistrati ravvisino forti e gravi elementi di preoccupazione debitamente documentati.

Il Servizio Sociale e i Servizi Sanitari incaricati si impegnano a svolgere l'indagine familiare completa e a fornire al Tribunale una prima relazione per quanto possibile entro quattro-sei mesi dalla ricezione dell'incarico nel caso di situazioni non conosciute dai Servizi ed entro tre mesi, nel caso di situazioni già in carico ai Servizi stessi.

In caso sia necessaria una proroga dei tempi, i Servizi forniranno comunque al Tribunale una informativa sullo stato dell'intervento e sulle problematiche emerse.

In attuazione del provvedimento, i Servizi attivano gli interventi prescritti entro massimo 45 giorni (compatibilmente alla specifica organizzazione ed alle effettive disponibilità di risorse professionali ed economiche di ciascun Ente), salvo ritardi preventivamente documentati e motivati.

E' auspicabile che il Tribunale faccia trascorrere un tempo congruo (almeno 6 mesi) tra la prima udienza e quella successiva al fine di consentire ai Servizi Sociali e ai Servizi Sanitari di implementare gli interventi e di verificarne gli esiti per poi restituirli allo stesso Tribunale.

### **COMUNICAZIONI E ACCESSI**

Per facilitare le comunicazioni, in particolare quelle urgenti, tra Tribunale e Servizi Sociali e Sanitari si ritiene necessario:

- Utilizzare, per l'invio della documentazione, per le comunicazioni urgenti, per le richieste di autorizzazione, da parte del Tribunale Ordinario Civile e dei Servizi Sociali e Sanitari le rispettive PEC.

- Per richiedere invece incontri con i Giudici o Cancellieri per chiarimenti sullo stato dei casi, per delucidazioni, per eventuali aggiornamenti sui casi attivi è opportuno che la richiesta sia preventivamente anticipata da una email da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica del Presidente della I° Sezione del Tribunale Ordinario Civile, del Giudice Istruttore o Relatore, o del Dirigente della Cancelleria.
- Trasmettere agli indirizzi di PEC di ciascun soggetto istituzionale gli atti che intercorrono. Per quanto riguarda nello specifico l'invio delle relazioni da parte dei Servizi Socio-Sanitari al Tribunale è necessario che gli stessi rispondano alla Cancelleria da cui sono stati interpellati:
- [civile.tribunale.firenze@giustiziacert.it](mailto:civile.tribunale.firenze@giustiziacert.it) per il contenzioso con numeri di ruolo RG;
- [volgiurisdizione.tribunale.firenze@giustiziacert.it](mailto:volgiurisdizione.tribunale.firenze@giustiziacert.it) per Volontaria Giurisdizione con numeri di ruolo VG – comprese le modifiche successive alla separazione e divorzio;
- [cancelleria.G.T.tribunale.firenze@giustizia.it](mailto:cancelleria.G.T.tribunale.firenze@giustizia.it) per Tutele, Affidamento Consensuale, Minori Stranieri Non Accompagnati, Amministratore di Sostegno.

Occorre anche richiamare nella relazione l'oggetto della procedura con i nominativi delle parti e il numero di protocollo o di ruolo e il Giudice Relatore.

- Inviare le comunicazioni, da parte del Tribunale, specificando il nome e cognome per intero del minore (e non soltanto dei genitori), il comune ove il minore è residente, i riferimenti della residenza e telefonici dei genitori;
- Inviare, da parte del Tribunale, direttamente ai Servizi Sanitari della USL Toscana Centro le richieste o le comunicazioni che li riguardano e li coinvolgono.
- Laddove vi siano provvedimenti che contengano richieste, mandati, prescrizioni o esecuzioni ai medesimi Servizi Sociali e Sanitari pubblici, il Tribunale invia su espressa richiesta dei servizi le sentenze e/o i decreti completi di motivazione e dattiloscritti entro 5 giorni dalla decisione ai servizi competenti;
- Consentire da parte dei Servizi Sociali e Sanitari un accesso privilegiato alla Cancelleria del Tribunale Ordinario Civile per la consultazione, in caso di necessità, dei fascicoli ( es. verbali di comparizione, documenti,...) e per informazioni in merito allo stato di avanzamento del procedimento, inviando anticipatamente una email all'indirizzo di posta elettronica del Dirigente della Cancelleria per concordare tempi e modi.

Viene istituito un tavolo di lavoro comune cui partecipano tutti i soggetti coinvolti con gli obiettivi di monitorare il funzionamento e l'applicazione delle “Linee di Indirizzo per la gestione integrata delle conflittualità familiari in ambito giudiziario”, suggerire integrazioni e/o modifiche, promuovere un costante e continuo confronto interprofessionale attraverso anche momenti di aggiornamento e formazione.

A tal fine il tavolo di lavoro si riunirà periodicamente ogni quattro mesi.

Firenze, lì.....

Soggetti firmatari:

Tribunale Ordinario di Firenze

Presidente

---

Presidente Prima sezione

Comune di Firenze

Direttore Servizi Sociali

Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest

Direttore

Conferenza dei Sindaci Zona Fiorentina Sud Est

Dirigente Servizi Sociali

Società della Salute Mugello

Direttore

Società della Salute Empolese Valdelsa

Direttore

Azienda USL Toscana Centro

Direttore Dipartimento Salute Mentale

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

- Costituzione art.111 “ ogni processo si svolge in contraddittorio tra le parti in condizione di parità davanti ad un giudice terzo ed imparziale.....”
- Legge 899 del 1970 “ Separazione-Divorzio: affidamento a terzi, disposto dal Tribunale Ordinario, in caso di temporanea impossibilità di affidare il minore ad uno dei genitori...”
- Legge 405 del 29.7.1975 “Istituzione dei consultori familiari”
- Legge 194 del 22.5.78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza”
- Legge Regionale 28 del 16.4.80 “Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei affidatari e ospitanti”
- Legge 184 del 4.5.83 “Disciplina sull’affidamento e l’adozione” e successive modifiche (ratifica convenzione dell’Aja)
- Delibera Consiglio Regionale 489 del 15.12.1987 “ Protocollo degli accertamenti sanitari per i minori da affidare a famiglie, a istituzioni di assistenza e di riabilitazione- Direttive alle UU.SS.LL.”.
- DPR 448 del 1988 “Processo penale minorile
- Legge 241 del 7.8.90 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- DPR 309 del 9.10.1990 “Teso Unico in materia di disciplina degli stupefacenti.....”
- Legge 176 del 1991 “Ratifica della convenzione di New York”
- Legge 216 del 19.7.1991 “ Interventi a favore dei minori soggetti a rischio di coinvolgimento in attività criminose”
- Decreto Legislativo 502/92 e seguenti integrazioni 517/93 “ Riforma sanitaria”
- Delibera Consiglio Regionale 364 del 21.9.93 “Direttiva su criteri e modalità di sostegno economico per l'affidamento familiare”
- Delibera Consiglio Regionale 348 del 25.7.94 “Direttiva ai Comuni e alle Unità sanitarie locali per la costituzione e il funzionamento del servizio per affidamento familiare”
- Legge 66 del 15.2.96 “Norme contro la violenza sessuale”
- Legge 675 del 31.12.96 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali”
- Legge 285 del 28.8.97 “disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza”
- Legge Regionale 72 del 3.10.97 “Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino socio-assistenziale”
- Legge 451 del 23.12.1997 “Istituzione della Commissione e dell’osservatorio per l’infanzia”
- Legge Regionale 72/98 “ Piano Sanitario”
- Legge 269 del 3.8.1998 “ Norme contro lo sfruttamento in danno dei minori”
- Legge 476 del 31.12.1998 “Ratifica ed esecuzione della convenzione dell’Aja in materia di adozione internazionale”
- Decreto Legislativo 286 del 1998 “ Testo Unico delle disposizioni in materia di immigrazione”
- Legge 144 del 17.5.1999 “ Misure in materia di investimenti.....- art. 68 obbligo di frequenza di attività formative”

- Decreto Legislativo 345 del 4.8.1999 “Protezione dei giovani sul lavoro”
- DPR 492 del 1.12.1999 “ Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della commissione per le adozioni internazionali”
- DPCM 535 del 9.12.1999 “Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri”
- Legge 53 del 8.3.2000 “ Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”
- D.M. del 24.4.2000 “ Progetto obiettivo materno infantile”
- DPR 257 del 12.7.2000 “Regolamento relativo all’obbligo formativo fino al compimento del 18° anno di età”
- Decreto Legislativo 267 del 18.8.2000 “ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”
- DPR 396 del 2000 “ Dichiarazione di nascita che può essere compiuta da genitori, un procuratore speciale, medici, ostetriche e eventuali persone che hanno assistito al parto”
- Delibera della Giunta Regionale n°795 del 25.7.2000 “ Protocollo operativo e metodologico in materia di adozione internazionale”
- Legge 328 del 8.11.2000 “ Legge quadro in materia socio-assistenziale”
- Legge 397 del 7.12.2000 “ Disposizioni in materia di indagini difensive”
- Delibera della Giunta Regionale n°1288 del 4.12.2000 “ Modifica alla Delibera 795 per integrazione allegato”
- DPCM 14.2.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie”
- Decreto Legislativo 151 del 26.3.2001 “ Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge n° 53 del 8.3.2000”.
- Legge 149 del 28.3.2001 “ Modifiche alla legge 184/83 in materia di affidamento ed adozione”
- Legge 119 del 3.4.2001 “ Disposizioni concernenti l’obbligo del segreto professionale per gli Assistenti Sociali”
- Legge 154 del 5.4.2001 “ Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
- Legge 240 del 23.6.2001 “ Disposizioni urgenti in materia di procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni”
- Testo Unico 115 del 2002 “ Ammissione al patrocinio a spese dello Stato”
- Delibera della Giunta Regionale 313 del 25.3.2002 “ Guida e strumenti operativi in materia di abbandono e maltrattamento dei minori” ( richiamati in materia gli specifici articoli del Codice Civile, Codice di Procedura Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Penale)
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 128 del 29.5.2002 “ Approvazione accordo di programma per l’applicazione delle leggi in materia di adozione”
- Legge 189 del 30.7.2002 “ Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”
- Legge 77 del 20.3.2003 “ Ratifica ed esecuzione della convenzione Europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo( in particolare in materia di ascolto del minore), fatta a Strasburgo il 25.1.1996 ( entrata in vigore in Italia il 1.11.2003)”.

- Corte Costituzionale Sentenza 198 del 25.5.2003 “ Equiparazione dei minori in regime di tutela a quelli in affidamento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno al compimento del diciottesimo anno di età”.
- Decreto Legge 147 del 24.6.2003 “ Proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali”.
- Decreto Legislativo 196 del 30.6.2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”
- Legge 304 del 6.11.2003 “ Modifica dell’articolo 342 bis c.c. : il giudice civile può emettere un ordine di protezione contro gli abusi familiari anche se trattasi di reati perseguibili d’ufficio”.
- Legge 6 del 9.1.2004 “ Istituto dell’Amministratore di sostegno”
- Decreto Legge 158 del 24.6.2004 “ Proroga dei termini e disposizioni urgenti ordinamentali”
- Legge 15 del 11.2.2005 “ Modifiche in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”
- Legge Regionale 24 Febbraio 2005 n°41 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”.
- Decreto Legge 30 Giugno 2005 n°115 “ Proroga dei termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni”.
- Legge 38 del 6.2.2006 “ Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet”.
- Legge 54 del 8.2.2006 “ Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli”.
- Delibera Giunta Regione Toscana 22 Maggio 2006 n° 369 “ Linee di indirizzo per la gestione dei casi di inadempienza dell’obbligo vaccinale”.
- Legge 12 Luglio 2006 n°228 “ Ulteriore proroga dei termini in materia di difesa d’ufficio e procedimenti civili davanti al Tribunale per i minorenni”.
- Decreto Legge 23 Febbraio 2009 n°11 “ Introduzione reato di stalking”.
- Legge 15 Luglio 2009 n° 94 “ Modifiche delle disposizioni concernenti i minori non accompagnati stranieri affidati al compimento della maggiore età”.
- Legge 12 Luglio 2011 n° 122 “ Istituzione dell’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza”.
- Legge 2 agosto 2011, n. 129 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 giugno 2011, n. 89, recante disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari”.
- Delibera Giunta Regione Toscana 3 Settembre 2012 n° 792 “ Percorso regionale integrato di sostegno e intervento Mamma Segreta- Indirizzi metodologici”.
- Decreto legislativo 28 Dicembre 2013 n°154 “ Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione” .